

**COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE**

**Bruxelles, 29/8/2007**

**C (2007) 3992**

**NON DESTINATO ALLA**  
**PUBBLICAZIONE**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 29/8/2007**

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato in un caso particolare**

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

**(Domanda presentata dalla Repubblica di Lettonia)**

**(Dossier REM 01/07)**

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 29/8/2007**

**che stabilisce che lo sgravio dei dazi all'importazione è giustificato in un caso particolare**

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

**(Domanda presentata dalla Repubblica di Lettonia)**

**(Dossier REM 01/07)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità Europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>1</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006<sup>2</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>3</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007<sup>4</sup>,

---

<sup>1</sup> G U L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>2</sup> G U L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

<sup>3</sup> G U L 253 dell' 11.10.1993, pag. 1.

<sup>4</sup> G U L 62 dell'1.3.2007, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 24 gennaio 2007, pervenuta alla Commissione il 29 gennaio 2007, la Repubblica di Lettonia ha chiesto alla Commissione di decidere, ai sensi dell'articolo 239 del Regolamento (CEE) n. 2913/92, se sia giustificato concedere lo sgravio dei dazi all'importazione nelle seguenti circostanze.
- (2) Tra il 1° maggio 2004 ed il 30 aprile 2005, una società lettone (in prosieguo "l'interessato") ha importato in Lettonia, per l'immissione in libera pratica, apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica di Corea, senza il pagamento dei dazi antidumping.
- (3) In occasione di un controllo a posteriori, le autorità lettoni competenti hanno constatato che i prodotti in questione erano, al momento della loro immissione in libera pratica, soggetti ad un dazio antidumping ai sensi del regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio del 14 agosto 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia, e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari di Singapore<sup>5</sup>.
- (4) Le autorità doganali lettoni hanno quindi avviato il recupero a posteriori dei dazi antidumping, per un importo di XXXXX, somma di cui l'interessato ha chiesto lo sgravio sulla base dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, adducendo che il regolamento (CE) n. 1531/2002 succitato non era disponibile in lingua lettone durante il periodo delle importazioni, il che l'avrebbe posto in una situazione particolare.
- (5) Le autorità competenti hanno respinto lo sgravio per la parte dell'importo daziario riguardante le importazioni effettuate a partire dal 21 gennaio 2005, data in cui il regolamento (CE) n. 1531/2002 è stato pubblicato in lingua lettone, e hanno trasmesso la domanda alla Commissione per l'importo daziario relativo alle importazioni precedenti il 21 gennaio 2005, pari a XXXXXX. Le medesime autorità hanno indicato che da un'inadempienza della Commissione ai suoi obblighi era derivata una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 di cui sopra: infatti la pubblicazione delle traduzioni della legislazione comunitaria spetta all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, che dipende dalla Commissione europea.

---

<sup>5</sup> GU L 231 del 29.8.2002, p. 1.

- (6) A sostegno della domanda presentata dalle autorità lettone, l'interessato, in applicazione dell'articolo 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93, ha indicato di aver preso cognizione del dossier inviato da tali autorità alla Commissione e di non avere nulla da aggiungervi.
- (7) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 907 del regolamento (CEE) n. 2454/93, un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri si è riunito il 29 giugno 2007 nell'ambito del Comitato del Codice Doganale – sezione rimborso – al fine di esaminare il caso in questione.
- (8) Ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92, si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni diverse da quelle previste agli articoli 236, 237 e 238 di detto regolamento, risultanti da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato.
- (9) Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che tale disposizione costituisce una clausola generale di equità e che l'esistenza di una situazione particolare si configura quando dalle circostanze del caso risulti che il debitore si trova in una situazione eccezionale nei confronti degli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di tali circostanze, egli non avrebbe subito il pregiudizio arrecato dalla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali.
- (10) Ora, a partire dal 1° maggio 2004, data dell'adesione della Repubblica di Lettonia all'Unione europea, tutto l'insieme della legislazione comunitaria era applicabile in tale Stato. Di conseguenza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1531/2002, dovevano essere ivi riscossi i dazi antidumping sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori, originari, in particolare, della Repubblica di Corea. Di conseguenza, all'atto delle importazioni in questione è sorta un'obbligazione doganale.
- (11) Al momento delle importazioni, tuttavia, né l'interessato né le autorità nazionali competenti disponevano del testo di tale regolamento in lingua lettone; infatti è assodato che il regolamento (CE) n. 1531/2002 è stato pubblicato in lettone solamente il 21 gennaio 2005.
- (12) Da quanto sopra occorre concludere che la Commissione ha commesso un'inadempimento configurante una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
- (13) Per quanto concerne la seconda condizione di cui all'articolo 239 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (assenza di manovra fraudolenta o di negligenza manifesta), da giurisprudenza costante della Corte di Giustizia delle Comunità Europee risulta che per esaminarla occorre tener conto, in particolare, della complessità della legislazione, dell'esperienza dell'interessato e della diligenza di cui esso ha dato prova.

- (14) Le autorità lettone hanno ritenuto che non potesse essere imputata all'interessato alcuna manovra fraudolenta.
- (15) Per quanto riguarda la diligenza dell'interessato, si ritiene che, sebbene si tratti di un operatore esperto, non possa essergli imputata, nella fattispecie, alcuna negligenza per le importazioni che hanno avuto luogo prima del 21 gennaio 2005.
- (16) Pertanto è giustificato procedere allo sgravio dei dazi all'importazione nel presente caso.
- (17) Ai sensi dell'articolo 908 del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando la situazione esaminata giustifica la concessione del rimborso o dello sgravio dei dazi in questione, la Commissione può precisare le condizioni alle quali gli Stati membri possono rimborsare o abbuonare i dazi nei casi in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.
- (18) Sono comparabili di fatto e di diritto al caso in questione le domande di rimborso o di sgravio, presentate nei termini di legge, riguardanti operazioni di importazione in Lettonia di apparecchi riceventi per la televisione a colori originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia effettuate prima del 21 gennaio 2005, data di pubblicazione in lettone del regolamento (CE) n. 1531/2002 e allorché le circostanze nelle quali sono state effettuate le operazioni di importazione siano comparabili di fatto e di diritto a quelle che hanno dato luogo al caso in questione. A tale proposito, gli importatori non dovranno aver commesso alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Lo sgravio dei dazi all'importazione per un importo di XXXXXXXX oggetto della domanda della Repubblica di Lettonia del 24 gennaio 2007 è giustificato.

Articolo 2

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29/8/2007

Per la Commissione  
Laszlo KOVACS  
Membro della Commissione